

25014-26



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Angelo Costanzo

- Presidente -

Sent. n. sez.675/2026

Anna Criscuolo

PU - 22/04/2026

Riccardo Amoroso

- Relatore -

R.G.N.5420/2026

Stefania Riccio

Giuseppe Biondi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[REDACTED]

avverso la sentenza del 10/04/2025 della Corte d'appello di Napoli

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla richiesta di sostituzione della pena.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emessa in data 26 ottobre 2017 con la quale [REDACTED] [REDACTED] era stato dichiarato colpevole e condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia contestato come commesso fino al gennaio 2013.

2. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone la mancanza di motivazione con riguardo a due profili.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

[Handwritten signature]

Il primo attiene alla intervenuta prescrizione del reato, avendo la Corte di appello tenuto conto della normativa che prevede il raddoppio dei termini entrata in vigore dal 23 ottobre 2012 per effetto della l. 1 ottobre 2012, n. 172, senza considerare che le condotte di cui all'imputazione si sono consumate "quasi" esclusivamente durante la vigenza della precedente disciplina che andava applicata per il principio del *favor rei*.

Il secondo profilo di censura riguarda la mancata valutazione della richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare di cui all'art. 20-bis cod. pen. in luogo della pena detentiva della reclusione, secondo le nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, formulata nelle conclusioni scritte ritualmente depositate nei termini di legge, in forza di procura speciale rilasciata dall'imputato nel giudizio di appello, trattato nelle forme della pubblica udienza con discussione orale su richiesta del procuratore generale.

Il ricorrente ha prodotto il verbale dell'udienza di discussione del 10 aprile 2025 da cui si evince che il difensore si riportava ai motivi di appello nonché alle conclusioni scritte trasmesse a mezzo PEC, insieme all'attestazione della ricevuta di consegna della PEC predetta del 3 aprile 2025 relativa alla richiesta di pena sostitutiva avanzata personalmente dall'imputato con sottoscrizione autenticata dal difensore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente al motivo dedotto in punto di omessa valutazione della richiesta di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare.

Con riferimento alla questione dedotta con il primo motivo se ne deve, invece, rilevare l'inammissibilità per assoluta genericità delle relative censure, non essendo stato specificato nel ricorso quali condotte sarebbero state commesse dopo l'entrata della legge 19 luglio 2019, n. 69, che ha introdotto un regime sanzionatorio più sfavorevole rispetto a quello previgente.

Il ricorrente si è limitato a dedurre che "quasi" tutte le condotte sarebbero state commesse prima della riforma che ha aggravato il trattamento sanzionatorio, e tale genericità non consente di valutare se possa trovare applicazione l'orientamento, peraltro minoritario, secondo cui la norma sopravvenuta sfavorevole si applicherebbe nel solo caso in cui si collochi dopo la sua entrata in vigore un segmento di condotta sufficiente, di per sé, a integrare l'abitudine del reato (Sez. 6, n. 28218 del 24/01/2023, S., Rv. 284788).

La genericità del motivo esime questa Corte dall'affrontare la questione della necessità o meno di una valutazione autonoma ai fini dell'integrazione del reato abituale delle sole condotte poste in essere dopo l'entrata in vigore della norma peggiorativa, esclusa dall'orientamento maggioritario che ritiene sufficiente anche il compimento di condotte isolate senza la necessità che le stesse integrino, di per sé sole, l'abitualità del reato, sempre che permanga la unitarietà del contesto temporale e del dolo unitario con le condotte pregresse (Sez. 6, n. 23204 del 12/03/2024, P., Rv. 286616).

2. Il secondo motivo è fondato.

Sebbene si siano registrate decisioni contrastanti nell'immediatezza dell'entrata in vigore della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma "Cartabia"), secondo l'orientamento maggioritario oramai consolidato, (cfr., Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090; Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, Borazio, Rv. 285564; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, Di Rocco, Rv. 285729; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751), con riferimento alle sole impugnazioni rientranti nell'ambito di applicazione di detta normativa transitoria, la richiesta delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 20-*bis* cod. pen. deve essere formulata non necessariamente con l'atto di appello o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma può essere avanzata anche in sede di conclusioni scritte entro i termini previsti per il rito cartolare soggetto alla disciplina di cui all'art. 23-*bis* d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e succ. mod. (prorogata per le impugnazioni proposte fino al 30 giugno 2024), ed in caso di richiesta di trattazione orale, anche nel corso dell'udienza di discussione.

Secondo questa interpretazione il limite derivante dal principio devolutivo e dalle eccezioni ricavate dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive in assenza di specifica richiesta sul punto formulata con l'atto d'appello, non può essere applicato alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 (30 dicembre 2022).

Nell'incertezza determinata da una normativa transitoria che non delimitava con precisione il proprio ambito di applicazione facendo generico riferimento al criterio della pendenza del giudizio di primo e secondo grado alla data del 30 dicembre 2022 (cfr. art. 95 cit.), ha prevalso l'orientamento estensivo, che privilegia la soluzione diretta a favorire la più ampia applicazione delle pene sostitutive, ritenendosi che, nella fase di applicazione della disciplina transitoria, non possa trovare applicazione la regola – valida, invece, "a regime" – della necessità che la questione sia stata devoluta con l'atto di appello o con i motivi

nuovi, e ciò anche se, in ipotesi, vi fosse stata la possibilità per l'appellante di provvedervi, come nel caso di sentenza di primo grado emessa a ridosso della entrata in vigore della riforma, con la pendenza del termine per impugnare non ancora scaduto a quella data, oppure, al caso di fissazione dell'udienza di discussione nel giudizio di appello ben oltre il 30 dicembre 2022, in tempo utile per avanzare la richiesta delle pene sostitutive con i motivi nuovi nei termini di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

Va considerato che il comma 4-*bis* dell'articolo 598-*bis* cod. proc. pen., con riferimento al caso di procedimento trattato in presenza delle parti, prevede espressamente che il consenso dell'imputato possa essere espresso "sino alla data dell'udienza".

2. Ciò premesso, nel caso di specie, deve rilevarsi che trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di primo grado emessa prima del 30 dicembre 2022 (oltre che di un atto di appello proposto prima della data di entrata in vigore della c.d. "riforma Cartabia"), la richiesta di pene sostitutive deve ritenersi soggetta alla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. n. 150/2022, e, quindi, al regime di favore che, secondo l'orientamento prevalente, consente di formulare la richiesta anche nei termini previsti per il deposito delle conclusioni scritte, nel caso di rito c.d. cartolare, e fino alla udienza di discussione, nel caso di trattazione orale in presenza delle parti.

Sebbene, la normativa che ha modificato l'art. 598-*bis* cod. proc. pen. introdotta dal d.lgs. 19 marzo 2024 n.31 (c.d. correttivo della "riforma Cartabia"), entrata in vigore il 4 aprile 2024, non contenga una disciplina transitoria con riferimento alle norme che qui rilevano, si deve ritenere che secondo i criteri fissati dalle Sezioni Unite n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537, in applicazione della regola del "*tempus regit actum*", assuma rilievo il tempo in cui è stata emessa la sentenza impugnata e non anche il tempo in cui è stato proposto l'appello o è stata fissata l'udienza per il giudizio di appello.

La introduzione di limiti all'esercizio di facoltà processuali che la legge attribuisce all'imputato deve essere regolata dalla legge vigente al momento in cui è sorto il diritto, trattandosi di modifiche legislative che ne comprimono l'esercizio.

Ciò anche per i riflessi di diritto penale sostanziale, che impongono il rispetto del principio di retroattività della *lex mitior*, e, quindi, in coerenza con la prevalenza da riconoscere al regime processuale di maggiore favore collegato all'introduzione delle pene sostitutive.

3. Conseguentemente, anche se nel caso in esame il giudizio di appello si è svolto con la prima udienza fissata al 10 aprile 2025, ben oltre la data di entrata

in vigore del nuovo testo dell'art. 598-*bis* cod. proc. pen., deve ritenersi applicabile la normativa transitoria sopra richiamata di cui all'art. 95 del d.lgs. n. 150/2022, in ragione del tempo in cui è stata emessa la sentenza di primo grado impugnata in appello, ovvero prima del 30 dicembre 2022.

Diversamente per le sentenze di primo grado emesse dopo questa data, troverà applicazione il nuovo testo dell'art. 598-*bis* cod. proc. pen. anche per le sentenze pronunciate prima del 4 aprile 2024, data di entrata in vigore del d.lgs. n.31/2024 (cd. "correttivo Cartabia"), dovendosi ritenere tale disciplina non innovativa rispetto alle regole processuali che discendono dall'art. 597 cod. proc. pen. per il carattere tassativo delle eccezioni previste al comma 5 del medesimo articolo, non oggetto di modifiche, fatte salve le differenze applicative che derivano dalla proroga della normativa emergenziale pandemica (ex art. 23-*bis* d.l. 137/2020, conv. con l. n. 176/2020) per le impugnazioni proposte fino al 30 giugno 2024 in relazione ai termini per il deposito delle memorie che rilevano ai fini della formulazione del consenso da parte dell'imputato (per le impugnazioni proposte fino al 30 giugno 2024 era di giorni cinque, mentre per il rito introdotto dalla "riforma Cartabia" è ora fissato in giorni quindici prima dell'udienza ex art. 598-*bis*, comma 1, cod. proc. pen.).

Va considerato poi che il comma 4-*bis* dell'articolo 598-*bis* cod. proc. pen. aggiunto dall'art. 2 del cit. d.lgs. n.31/2024, con riferimento al caso di procedimento trattato in presenza delle parti, prevede espressamente che il consenso dell'imputato possa essere espresso "sino alla data dell'udienza".

Nel caso in esame la richiesta di pene sostitutive risulta essere stata avanzata tempestivamente nel corso dell'udienza di discussione, come si evince dal verbale dell'udienza del 10 aprile 2025 e dalla documentazione allegata dal ricorrente relativa alla trasmissione della richiesta di applicazione della detenzione domiciliare formulata personalmente dall'imputato con sottoscrizione autenticata dal difensore.

In conclusione, ferma l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità, deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente all'istanza di sostituzione della pena detentiva irrogata all'imputato con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 22 aprile 2026

Il Consigliere estensore

Riccardo Amoroso

Il Presidente

Angelo Costanzo

Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente

